



CITTÀ DI LECCE

Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Servizi Demografici e Statistici
Ufficio Advocatura

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 168 DEL 13/07/2026

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA
LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA R.G. N. 4589/2023 DEL GIUDICE DI PACE
DI LECCE - GIUDIZIO CIVILE VE*** EN*** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194,
OGGETTO: COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000).**

Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Ambiente Igiene e Sanita' - Gestione Parchi e Verde Pubblico
- Contenzioso - Servizi Demografici e Statistici - Ufficio Contenzioso: Dott.Ssa Marina Esposito.

Premesso che:

- Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Ve*** En***, in qualità di legale rappresentante dello studio radiologico Ve*** s.a.s, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Lecce questo Ente per ivi sentirlo condannare in suo favore al risarcimento dei danni, ex artt. 2043 e/o 2051 c.c., determinato in € 1.200,00=, a seguito del sinistro verificatosi nel territorio di Lecce alla via L. Pepe, in data 09.09.2022, laddove l'auto attorea, condotta da Ve*** Gi***, finiva con la ruota anteriore destra in una buca molto profonda sulla carreggiata di marcia, subendo danni;
- Con sentenza RG. n. 4589/23, notificata a questa Amministrazione Comunale in data 01.07.2026 con n. di prot. gen. 120308/26, il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciandosi, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice; accertava la responsabilità del Comune di Lecce nella causazione dell'evento dedotto in lite nella misura del 70%, ai sensi dell'art. 2051 c.c., con condanna al risarcimento dei danni in favore di Ve*** En***, nella sua prefata qualità, nella sola misura di € 840,00, già decurtata del 30%, oltre interessi come da motivazione; dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di giudizio per il 30% del loro ammontare; condannava il Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento nei confronti dell'attrice del restante 70% che si determina in complessive € 1.005,50, di cui € 120,00 per spese, € 885,50 per compensi professionali (euro 236,00 per la fase di studio; euro 252,00 per la fase introduttiva; euro 352,00 per la fase istruttoria

ed euro 425,00 per la fase decisionale, ridotti del 30%), il tutto oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore ex art. 93 c.p.c..

- L'avv. Ro*** Ed***, in qualità di procuratore della sig.ra Ve*** En***, in data 10.07.2026 a mezzo mail, notificava nota spese pari ad € 2.019,06=.

Pertanto il Comune di Lecce deve procedere al riconoscimento della suddetta sentenza del Giudice di Pace di Lecce quale Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) TUEL 267/2000.

L'art. 194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, OVVERO di obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili, derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

RILEVATO che i debiti derivanti da sentenza esecutiva, di cui alla fattispecie lett. a) dell'art 194 del Tuel, sono caratterizzati, per loro natura, da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte e accertano il diritto di credito del terzo;

CONSIDERATA, la natura propria dei debiti derivanti da sentenze esecutive che si distingue nettamente da tutte le altre per il fatto che il debito si impone “ex se”, in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana.

PRECISATO che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive

non costituisce acquiescenza alle stesse e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione e/o contestazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente.

VISTE LE SEGUENTI DELIBERAZIONI:

- di C.C. n. 29 del 18.02.2026, di approvazione del Documento unico di programmazione 2026 – 2028, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- di C.C. n. 30 del 18.02.2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- di G.C. n. 76 del 06.03.2026 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2026 - 2028 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);

ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI SU ESPOSTE, è necessario provvedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio della suddetta somma, derivante da sentenza del Giudice di Pace di Lecce RG. n. 4589/23- Giudizio Civile Ve*** En***C/Comune Di Lecce pari all'importo di € 2.019,06= ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere della Commissione Consiliare in data _____

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data _____

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale.

D E L I B E R A

1) RICONOSCERE ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del Debito Fuori Bilancio pari all'importo di € 2.019,06= riferito al pagamento della sentenza del Giudice di Pace di Lecce RG n. 4589/23- Giudizio Civile Ve*** En***C/Comune Di Lecce;

2) PRENOTARE il sopracitato debito fuori bilancio sul capitolo 01111.10.3527027 bilancio 2026 - oneri da contenzioso – riconoscimento DFB;

- 3) DEMANDARE** al Dirigente CDR 04 ““ Settore Ambiente Igiene e Sanita' - Gestione Parchi e Verde Pubblico - Contenzioso - Servizi Demografici e Statistici”, l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma così come indicata e riconosciuta come DFB, con la presente deliberazione;
- 4) DISPORRE** la trasmissione del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002 e agli organi di Controllo;
- 5) DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.